

36100-18



REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 10/05/2018

MARIA VESSICHELLI
 CARLO ZAZA
 ELISABETTA MARIA MOROSINI
 PAOLA BORRELLI
 GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente - Sent. n. sez.
1348/2018- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.35451/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SG nato il X /1974 a FIRENZE

avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 27 marzo 2017, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città nei confronti di GS _____ questi era stato condannato in primo grado per violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose, danneggiamento, minaccia e percosse nei confronti del suocero PB _____, mentre la Corte distrettuale ha ritenuto il danneggiamento assorbito nel reato di cui all'art. 614 cod. pen., rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. Patrizio Pellegrini, allegando verbale di remissione di querela della persona offesa ed accettazione dell'imputato redatto dai Carabinieri della Stazione di Firenze Campo di Marte l'8 aprile 2017 ed invocando, in primo luogo, la declaratoria di estinzione dei reati di minaccia e percosse. In secondo luogo, il ricorrente

lamenta la mancanza di motivazione quanto alla configurabilità del reato di violazione di domicilio perché lo S era entrato, come soleva fare, dalla finestra del bagno dell'appartamento solo in quanto i suoceri non avevano sentito il campanello, sicché non aveva consapevolezza di commettere un'azione *invito domino*. A ciò la parte aggiunge che la rottura del vetro della finestra era stata accidentale; nell'incertezza sulla riferibilità della violenza sulle cose ad un'azione volontaria del soggetto, l'aggravante doveva essere esclusa ed anche per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. doveva esservi declaratoria di estinzione per remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

1.1. Riguardo ai reati di percosse e minaccia, la remissione di querela e la relativa accettazione ne determinano l'estinzione, perché entrambe le fattispecie sono procedibili a querela di parte.

In particolare deve osservarsi, quanto al reato di minaccia, che la lettura delle sentenze di primo e secondo grado non lascia comprendere a quale ipotesi del capoverso dell'art. 612 cod. pen. (indicato in rubrica) si riferisca la contestazione dell'ipotesi aggravata ed il fatto accertato — per come ricostruito in sentenza — non appare essere stato commesso nei modi di cui all'art. 339 cod. pen..

Tale evenienza, impone di ritenere, come anticipato, che il reato di cui all'art. 612 cod. pen. sia procedibile a querela di parte. A quest'ultimo proposito, va ricordato che nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 36 del 2018, recante disposizioni di modifica del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 9 maggio 2018, che ha modificato l'art. 612 cod. pen., stabilendo la procedibilità di ufficio solo nel caso di minaccia commessa nei modi di cui all'art. 339 cod. pen.

1.2. Con riferimento alla dedotta insussistenza della violazione di domicilio, va rimarcato che la questione non era stata specificamente posta nell'atto di appello — incentrato solo sulla sussistenza dell'aggravante. Ne consegue l'inammissibilità, *in parte qua*, del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente ommesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017,



Costa e altro, Rv. 269632, Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577). Quanto alla tesi — finalizzata ad ottenere l'esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 614, comma 4, cod. pen. — della rottura accidentale del vetro, il ricorso va rigettato; la doglianza di assenza di motivazione sul punto è infatti infondata, dal momento che la lettura congiunta delle sentenze di merito rende ragione della ritenuta non accidentalità del danno e della sussistenza dell'aggravante contestata, legata alla posizione della rottura sull'infisso. Giova osservare, a quest'ultimo proposito, che le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette insieme (Sez. 3, n. 44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595) allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e, a maggior ragione, quando i motivi di appello — come nel caso di specie — non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozi, Rv. 221116).

2. In conseguenza dell'annullamento parziale, deve disporsi rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; questa Corte, infatti, non è in condizioni di provvedere ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello, nel ridurre la pena di quindici giorni a seguito dell'assorbimento del reato di danneggiamento in quello di violazione di domicilio, non ha precisato i termini del calcolo della pena rispetto a quelli individuati dal Giudice di primo grado.

3. Alla declaratoria di estinzione per ^{estinzione per remissione di querela} consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. perchè i reati sono estinti per remissione di querela.

Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la determinazione della pena concernente il reato residuo.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 10/05/2018.


Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Maria Vessichelli



Depositato in Cancelleria

Roma, li 27 LUG. 2018



Il Direttore Amministrativo
Christina Odina Odilia GALLIANO



Cassazione.net